

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 12/2019

Seduta del 25.01.2019

OGGETTO DESTINAZIONE DELLA QUOTA DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA – ANNO 2019

L'anno 2019 addì 25 del mese di gennaio alle ore 14.30 nella Residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Alla trattazione del presente argomento, sono presenti (P) ed assenti (A) i Signori:

1. SCHIAVO Michele	Sindaco	P
2. PARIZZI Augusta Maria Grazia	Vice Sindaco	P
2. GIACOMINI Denis	Assessore	P
3. NANIA Enrico	Assessore	A
4. VENTURATO Paola	Assessore	P
5. BACCAN Giulia	Assessore	A

e pertanto complessivamente presenti n. 4 componenti della Giunta

Presiede il Sindaco SCHIAVO Michele.

Partecipa alla seduta TAMMARO Dott.ssa Laura, Segretario Comunale.

La seduta è legale.

<p>N. registro atti pubblicati</p> <p>REFERTO DI PUBBLICAZIONE (ART. 124 d. Lgs. 267/2000)</p> <p>Si certifica che copia della presente delibera è stata affissa all'albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal</p> <p>Addì</p> <p>IL FUNZIONARIO INCARICATO</p>	<p>CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ (art. 134 D. Lgs. 267/2000)</p> <p>Si certifica che la presente deliberazione È DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000, il</p> <p>Addì</p> <p>IL FUNZIONARIO INCARICATO</p>
<p>Si certifica che la presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo il</p> <p>Addì</p> <p>IL FUNZIONARIO INCARICATO</p>	

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 12 DEL 25.01.2019

OGGETTO: Destinazione della quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada - Anno 2019.

VISTO CHE:

- l'art. 208, comma 1, del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della strada), stabilisce che *“I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché da funzionari ed agenti delle Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tranvie in concessione. I proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni”*;

- l'art. 208, comma 4, come modificato dall' art. 10, comma 3, della L. 366/1998, dall'art. 31, comma 17, della L. 448/1998, dall'art. 18, comma 2, della legge n. 472/1999, dall' art. 53, comma 20, della legge 388/2000, dall'art. 15 del D.Lgs. 15/01/2002 n. 9, ed infine dalla legge 120/2010, prevedono che *“una quota pari al 50% dei proventi derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni al Codice della strada è destinata:*

a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;

b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;

c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica”;

CONSIDERATO che il comma 5 bis del sopra citato articolo, stabilisce che *“la quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale;*

CONSIDERATO che l'art. 208, comma 5 prevede che gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al

comma 4. Resta facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4;

RICHIAMATO l'art. 142 del D.L.vo 285/1992, il quale dispone:

- al comma 12-bis, che “ *I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti*”;

- al comma 12-ter, che “ *gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno*”;

VISTO l'articolo 393 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, secondo il quale gli Enti Locali sono tenuti ad iscrivere nel bilancio annuale un apposito capitolo di entrata e di uscita dei proventi ad essi spettanti, a norma dell'articolo 208 del codice, con obbligo, per le somme introitate e per le spese effettuate, di fornire al Ministero delle infrastrutture dei trasporti rendiconto annuale;

RILEVATO che l'accertamento delle sanzioni per violazione al Codice della Strada è di competenza dell'Unione dei Comuni del Medio Brenta;

RITENUTO che occorre, pertanto, determinare in base alla prevedibile entrata per sanzioni amministrative fissate dal bilancio annuale 2019 in corso di approvazione le sanzioni che saranno accertate dall'Unione dei Comuni del Medio Brenta, per la quota di competenza del Comune nell'anno 2019, da destinarsi alle finalità previste dal comma 12-ter dell'articolo 142 e dal secondo e quarto comma dell'art. 208 del Codice della strada;

RILEVATO che la prevista quota delle sanzioni per violazione delle norme del codice della strada per l'anno 2019 che il Comune di Cadoneghe deve destinare per le finalità suddette è di euro 125.000,00;

RITENUTO, ai fini del rispetto della destinazione delle somme di cui agli articoli 142 e 208 del Codice della strada, che il Comune dimostri nel proprio bilancio la previsione dell'entrata di cui sopra di euro 125.000,00 e il sostenimento di spese rientranti per finalità di legge per un importo almeno pari al sopraindicato valore previsionale;

DATO ATTO che nell'approvando bilancio di previsione 2019-2021 del Comune di Cadoneghe, per ciascuno dei tre esercizi:

- PARTE ENTRATA – al titolo 3 – tipologia 30200 – capitolo 3020201 “Sanzioni amministrative codice della strada” sono stati previsti euro 125.000,00;

- PARTE SPESA – alla missione 10 - programma 1005 delle spese correnti sono stati previsti complessivi euro 127.000,00 (2018-2019-2020) e nell'ambito di tale spesa rientra la quota di euro 125.000,00, pari alla quota di destinazione vincolata dei proventi delle sanzioni ascrivibili al Comune di Cadoneghe, che sarà destinata, come previsto dagli articoli 142, comma 12-ter e 208, comma quarto – lett. a) e lett. c) del Codice della strada, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente e ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale;

VISTO il D.L.vo n. 267/2000,

DELIBERA

1. di dare atto che nell'approvando bilancio 2019-2021 – al titolo 3 – tipologia 30200 – capitolo 3020201 “Sanzioni amministrative codice della strada” per l'esercizio 2019 sono stati previsti euro 125.000,00 per entrate derivanti da sanzioni per violazione del codice della strada che il Comune di Cadoneghe deve destinare alle finalità di legge richiamate in premessa, come da comunicazione avuta dall'Unione dei Comuni del Medio Brenta, cui è affidata la gestione del servizio di Polizia locale;
2. che nel medesimo bilancio 2019-2021 le spese previste per l'esercizio 2019, finanziate con le entrate di cui al precedente punto, stanziare per le finalità ex articolo 142, comma 12-ter e 208, comma quarto – lett. a) e lett. c), del Codice della strada, meglio indicate in premessa e calcolate in euro 125.000,00, sono contenute alla missione 10 - programma 1005 delle spese correnti con uno stanziamento di euro 127.000,00 per interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente e ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale;
3. di dichiarare con separata votazione la presente proposta di deliberazione immediatamente eseguibile.

---===ooo(0)ooo===---

PARERI:

ai sensi dell'art. 49 e 153 – comma quarto - del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole, relativamente alla regolarità tecnica e contabile.

Cadoneghe, _____

Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari
dr. Roberto PINTON

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 12 DEL 25.01.2019

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO della proposta di deliberazione meglio descritta più sopra;

VISTI il parere espresso dai Responsabili dei Servizi competenti, ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

CON voti favorevoli unanimi,

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione meglio enunciata più sopra.

SUCCESSIVAMENTE, con voti favorevoli unanimi, la presente deliberazione viene dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO